

URGENTE
 Si NOTIFICHI OGGI
 17/07/2018
 Av. Ezio Tomasello

COMUNE DI PALERMO
AVVOCATURA



AVVOCATURA COMUNALE DI PALERMO
 Piazza Marina n°39, 90133 Palermo "Palazzo Rostagno" - ☎ 091.7407740/42 - Fax 091.7407725
 Avv. Vincenzo Criscuoli, Cassazionista - E.mail: v.criscuoli@comune.palermo.it - P.E.C.: v.criscuoli@cert.comune.palermo.it
 Avv. Ezio Tomasello, Cassazionista - E.mail: e.tomasello@comune.palermo.it - P.E.C.: e.tomasello@cert.comune.palermo.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA-PALERMO

RICORSO

17 LUG. 2018

Del **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: 80016350821 - PEC: protocollo@cert.comune.palermo.it), con sede legale e istituzionale in Palermo Piazza Pretoria n.1 "Palazzo delle Aquile" ed elett.te dom.to presso la sede dell'Avvocatura Comunale (PEC: avvocatura@cert.comune.palermo.it) sita in Palermo, Piazza Marina n°39 "Palazzo Rostagno" e rapp.to e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Ezio Tomasello (C.F.: TMSZEI58L31G273D - PEC.: e.tomasello@cert.comune.palermo.it) unitamente all'avv. Vincenzo Criscuoli (C.F. CRSVCN60A04G273T - P.E.C. v.criscuoli@cert.comune.palermo.it), per procura speciale in calce al presente atto; autorizzato alla costituzione e resistenza nel presente giudizio giusta determinazione sindacale - in atti - adottata ai sensi dell'art.6 comma 2° del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, nonché dell'art.46 dello Statuto del Comune di Palermo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 21.01.1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 20.05.1995), che disciplina l'autorizzazione alla proposizione di azioni giudiziali.



- Ricorrente -

CONTRO

1) Il **Presidente della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80012000826 - Partita IVA 02711070827), domiciliato per la carica in Palermo, in Piazza

Indipendenza n.21, Palazzo D'Orleans, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato, presso gli Uffici di quest'ultima, in Palermo Via Alcide De Gasperi n.81.

2) Il Presidente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80012000826 - Partita IVA 02711070827), domiciliato per la carica in Palermo, in Piazza Indipendenza n.21, Palazzo D'Orleans, n.q. di Commissario Delegato ex Delibera del Consiglio Dei Ministri dell'08/02/2018, avente ad oggetto "la Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti" (GURI n.56 dell'08/03/2018 sere generale), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato, presso gli Uffici di quest'ultima, in Palermo Via Alcide De Gasperi n.81.

3) La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: 80012000826 - Partita IVA 02711070827), domiciliato per la carica in Palermo, Viale Campania n.36/a, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato, presso gli Uffici di quest'ultima, in Palermo Via Alcide De Gasperi n.81.

- Resistenti -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1) Dell'Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana notificata il 07/06/2018 e pubblicata in pari data con valore di notifica legale sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti, avente ad oggetto: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art.191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e 3/Rif. dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

2) Ove occorra, della Nota della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot.28136 del 06/07/2018, notificata in pari data, avente ad oggetto "Ordinanza ex art.191 D.Lgs. n.152/2006, n.4/Rif. del 07/06/2018, del Presidente della Regione Siciliana – Emergenza Rifiuti Urbani – Insufficienza di capacità di trattamento e di abbancamento rifiuti urbani indifferenziati – Riduzione dei rifiuti conferiti (raccolta differenziata) – Trasporto e smaltimento fuori Regione. Chiarimenti sugli adempimenti posti a carico degli Enti Locali."

3) Di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso o consequenziale compresi i provvedimenti non conosciuti che hanno condotto all'emissione dell'Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018.

FATTO

Giova, in punto di fatto, ricostruire in dettaglio la vicenda e, a tal fine, si rassegna quanto segue.

Con la **Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018 è stato dichiarato** lo stato di emergenza per 12 mesi in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti (GURI n.56 dell'08/03/2018 serie).

Poco dopo, il Presidente della Regione Sicilia, nominato dalla superiore **Delibera del C.d.M. Commissario delegato, emetteva l'Ordinanza n.2/Rif del 28 febbraio 2018, a parziale reiteratione delle Ordinanze**

14/Rif e 15/Rif del 1 dicembre 2017 in scadenza in pari data, sul presupposto dell'impossibilità del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti per la situazione di **deficit dell'impiantistica regionale**, che si manifestava in una grave carenza di disponibilità di abbancamento in discarica indotta dal basso livello di raccolta differenziata nei Comuni della Regione, specialmente nei grandi centri urbani.

Le premesse della citata Ordinanza delineano il quadro di un sistema regionale in fortissima difficoltà, in quanto le SRR non hanno adempiuto completamente ai compiti ed alle funzioni previsti dalla L.R. n. 9/2010, pregiudicando un sistema di raccolta e di gestione integrata dei rifiuti. Per fare fronte alla grave carenza degli impianti, con la predetta ordinanza n.2/2018 **all'art.1** si reiteravano gli effetti di precedenti Ordinanze del Presidente della Regione (dalla 10/Rif del 20 luglio 2016 alla 11/Rif del 29 settembre 2017).

All'art.2 si prevedevano adempimenti e termini (poi prorogati con la O.P.R.S. n.4/Rif del 7 giugno 2018) riguardanti l'avvio operativo di molte SRR ed il rientro in ordinario.

Con **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.513 dell'8 marzo 2018, all'art.2** veniva stabilito che il Commissario Delegato, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro trenta giorni dall'adozione della ordinanza medesima avrebbe dovuto definire il cronoprogramma degli interventi per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione e degli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, elencati nell'allegato A), riguardanti impianti di vari gestori in Palermo, Castellana Sicula, Vittoria, Trapani e Castel Termini.

Per detti interventi infrastrutturali veniva dichiarata l'urgenza, l'indifferibilità e la pubblica utilità.

All'art.5 veniva concessa al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016.

Al successivo art.6, venivano date disposizioni concernenti le deroghe al Codice dei Contratti, esplicitando i casi in cui il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato A), avrebbe provveduto in deroga con apposita motivazione, ricorrendo a procedure negoziate senza bando di gara di cui all'art.63 comma 2) lettera c) per accelerare la procedura di scelta del contraente ed avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, i predetti interventi.

Venivano esplicitate anche ulteriori possibili deroghe, tutte riguardanti gli interventi infrastrutturali o attività ad essi connesse.

All'art.7 veniva, poi, prevista la possibilità di procedere in deroga ad articoli del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allo scopo di ridurre di un terzo i tempi ed i termini di pubblicazione delle procedure di AIA e VIA-VAS. Nessuna deroga veniva prevista dall'Ordinanza di cui trattasi relativamente alle procedure di scelta del contraente per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti all'estero.

Peraltro, l'OCDPC n.513/2018 sopra citata non pare individui i Comuni come soggetti attuatori.

Contemporaneamente, veniva emessa l'**Ordinanza del Presidente della Regione n.3/Rif dell'8 marzo 2018**, a seguito di riduzioni e/o sospensione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati presso vari gestori, che si erano verificate successivamente all'emissione dell'Ordinanza n.2/Rif del 28 febbraio 2018, che non aveva potuto prevedere deroghe al valore dell'IRPD per il parere rilasciato in merito dall'ARPA.

Nella citata Ordinanza, a pag. 4, al sesto punto d'elenco, si dichiarava, poi, che, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale, erano state avviate le procedure tecnico-amministrative per l'avvio dei rifiuti fuori dal territorio regionale, ma null'altro era dato sapere in proposito.

Nell'art.1 dell'Ordinanza veniva concesso il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti, reiterando gli effetti di precedenti Ordinanze del 2016, per l'impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo (*soggetto gestore RAP S.p.A.*)

All'art.2, si stabiliva che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio decreto, avrebbe dovuto disciplinare le modalità ed i termini di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni secondo i **principi di autosufficienza, di prossimità e di riduzione della movimentazione dei rifiuti** (principi di autosufficienza e prossimità previsti dall'art. 182 bis del D. Lgs. n.152/2006).

All'art.3 si concedeva ai gestori degli impianti di smaltimento in esercizio nel territorio regionale, dopo il trattamento meccanico biologico negli impianti (TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati, la possibilità di destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione per non meno di 15 giorni (*invece di 21 giorni*), purché vi fosse un'accertata riduzione dell'IRPD almeno pari al 50%.

Anche questa Ordinanza delinea un quadro annoso e problematico dell'emergenza rifiuti nel territorio siciliano, con impianti che, con poche eccezioni tra le quali Sicula Trasporti S.r.l., non hanno adeguati trattamenti di tritovagliatura dei RUR e successiva biostabilizzazione della frazione organica.

Intanto, la Giunta Regionale, con **deliberazione n.158 del 5 aprile 2018**, approvava il **Piano Stralcio** per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Si rileva che in Sicilia mancano ancora il Piano regionale di gestione dei rifiuti (che avrebbe dovuto essere approvato entro il 12 dicembre 2013, come previsto dall'art. 199 del D. Lgs. n.152/2006, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010) ed i **Piani d'Ambito**.

Il Piano stralcio fotografa lo stato impietoso in cui versa la programmazione regionale: il Decreto Ronchi nel 1997 individuava nell'adozione dei Piani regionali e di Ambito gli strumenti fondamentali per la programmazione e gestione dei rifiuti.

Ad oggi, proprio per la perdurante mancanza del Piano regionale, la Commissione Europea ha avviato la **procedura d'infrazione 2015/2165** ed ha **congelato i fondi europei previsti nella Programmazione 2014-2020**.

Inoltre, dal 2000 ad oggi sono stati approvati dai Commissari delegati dal Governo nazionale ben tre Piani emergenziali, nel 2000, nel 2002 e nel 2012 (pag. 2 e 3 dell'allegato "A" della delibera).

Tra le numerose competenze della Regione in materia di rifiuti, oltre alla pianificazione, vi é anche la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento europeo di riferimento attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione (art. 196 D. Lgs. n. 152/2006).

Il Piano stralcio, al punto 7, pagine da 28 a 32, tratta specificatamente degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. 513/2018, riconoscendo che la capacità di trattamento del sistema impiantistico regionale è complessivamente insufficiente a coprire la produzione

giornaliera dei rifiuti nel territorio, in particolare nella stagione estiva.

Per quanto riguarda gli interventi di trasferimento dei rifiuti indifferenziati fuori regione, afferma che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha già definito un avviso pubblico esplorativo quale indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici in ambito nazionale ed internazionale, che offrano le migliori condizioni per il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento, al di fuori del territorio regionale, dei rifiuti già trattati presso impianti autorizzati in Sicilia, con una durata massima del servizio di mesi 12.

Dopo avere individuato in ambito regionale gli operatori economici, i servizi dovranno essere affidati dalle SSR aventi sede in Sicilia, secondo le modalità di cui all'art.15 della L.R. n.9/2010, ovvero dai gestori, pubblici o privati, degli impianti di trattamento operanti nel territorio della Regione Siciliana, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

Tra i soggetti affidatari non compaiono i Comuni e viene espressamente richiamato il Codice dei Contratti, coerentemente al fatto che per tali procedure non è stata prevista alcuna deroga nell'O.C.D.P.C. 513/2018. Inoltre, (pag. 29), l'affidamento dei servizi per il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale è subordinato alla **preventiva stipula di eventuali accordi regionali o internazionali**, così come previsto dall'art. 182 del D. Lgs. n. 152/2006.

Sempre dal Piano Stralcio (pag.33), può evincersi che in Sicilia ci sono 5 impianti pubblici realizzati e non funzionanti (Ragusa, Enna-Dittaino, Castelvetro, Trapani e Vittoria), che gli impianti gestiti dagli ATO in liquidazione nelle SRR e le SRR hanno trascurato per mancanza

di risorse la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la loro gestione, e che occorre procedere a soddisfare le domande di ampliamento degli impianti esistenti fino al 30% della capacità di trattamento degli impianti in attività.

Inoltre, l'attuale capacità effettiva di trattamento dell'organico da raccolta differenziata (RD) di rifiuto organico negli impianti di compostaggio (210.000 t/a) è molto al di sotto di quella occorrente anche soltanto per coprire il 35% di RD in due anni (350.000 t/a) ed assolutamente non commisurata all'obiettivo di Legge del 65%.

A seguito dell'approvazione del Piano Stralcio, l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con propria **nota prot. 759/Gab del 17 aprile 2018**, indirizzata ai Sindaci dell'Isola, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e, per conoscenza, al Presidente della Regione, formulava proprio atto d'indirizzo, chiedendo ai destinatari, ciascuno per le proprie competenze, di valutare in armonia con il contenuto e le finalità del Piano stralcio, l'approvazione di quelle iniziative aventi ad oggetto l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuto ai sensi dell'art.5, comma 2 ter, L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., al fine di contenere gli oneri connessi.

La Struttura di supporto del Commissario delegato pubblicava il 9 maggio 2018 **un atto di interpello per gli affidamenti degli incarichi di progettazione** degli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo riportati all'allegato "A" dell'O.C.D.P.C. 8 marzo 2018 n.513, assegnando un termine di giorni cinque dalla pubblicazione dell'avviso.

Detta struttura di supporto pubblicava, poi, il 13 maggio, un Avviso esplorativo datato 11 maggio prot.65, finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio della

Regione Siciliana, con scadenza (*non perentoria*) fissata al 1 giugno 2018, restando salva la facoltà di prendere in considerazione anche le richieste pervenute fuori termine.

Con tale avviso, per la prima volta, i comuni produttori dei rifiuti urbani vengono indicati (*dalla Struttura di Supporto*) come soggetti normativamente competenti all'affidamento dei servizi di cui trattasi, oltre alle SRR ed ai gestori pubblici di impianti di trattamento.

Nulla ad oggi è dato sapere degli esiti di tale avviso, né della preventiva stipula di eventuali accordi regionali o internazionali, così come previsto dal predetto art. 182 del D. Lgs. n. 152/2006.

* * * * *

In tale contesto il Presidente della Regione Siciliana adottava l'impugnata **Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018**, motivata dal fatto che:

- le volumetrie di molte discariche, alcune di rilievo strategico, (Palermo-Bellolampo e Trapani) sono in esaurimento ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- dai dati mensili in possesso della Regione risulta che nell'anno 2017 le percentuali di raccolta differenziata hanno subito un incremento, tuttavia, ancora molto al di sotto dei valori medi nazionali;
- le percentuali più basse di RD si riscontrano nelle 4 grandi città dell'isola (**Palermo, Catania, Messina e Siracusa, con popolazione sopra i 100.000 ab.**) che sommano circa al 25% della popolazione e al 30% dei rifiuti prodotti nell'isola e che si attestano al 10-11 % di RD.
- altre 34 medie città fra i 100.000 e i 30.000 abitanti, le quali complessivamente assommano a circa il 25% della popolazione

dell'isola ed il 30% di produzione dei rifiuti, si attestano a circa il 25% di RD.

Il Presidente della Regione con l'impugnata Ordinanza, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.191 D.Lgs. 03/04/2006, ha, in estrema sintesi:

- **Art.1:** reiterato gli effetti delle Precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana tra cui la nn.02/Rif del 28 febbraio 2018 e 03/Rif dell'8 marzo 2018, al dichiarato fine di evitare l'insorgere di emergenze ambientali, igienico-sanitarie. di ordine pubblico e sociale.

- **Art.2:** ordinato che i rifiuti urbani indifferenziati (RUR), prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili) e classificati dal gestore ai sensi del p. 1 dell'allegato D del DLgs 152/2006.

- **Art.3:** ordinato che i Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65% sono obbligati entro il 30 giugno 2018 a attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli artt.52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata.

Inoltre, considerato che lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti è causato essenzialmente dai bassi livelli di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, notevolmente inferiori ai valori delle altre regioni ed ai limiti di legge, che conseguentemente è notevole il flusso dei conferimenti negli impianti di pretrattamento e in discarica dei rifiuti indifferenziati, che ciò provoca criticità per la rapida saturazione delle stesse discariche, il **PdR** ha disposto, con decorrenza 01 ottobre

2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

E' stato disposto, inoltre, che i Comuni dovranno trasmettere, **entro il 31 luglio 2018**, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti "eccedenti" quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica.

Si è previsto, infine, che la mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii..

- **Art.4:** ordinato che i Comuni già titolari di gestione di impianti non più in esercizio aventi l'obbligo di accantonare somme durante il periodo di gestione operativa (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.) dovranno trasmettere, entro il 30 giugno 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e accantonate durante il periodo di rispettiva gestione a garanzia degli adempimenti di legge.

- **Art.5:** previsto che gli effetti del decreto del Presidente della Regione Siciliana n.555 del 13 aprile 2018 sono reiterati fino a successivo decreto del Presidente della Regione, nei limiti dei termini di efficacia del commissariamento previsti nel presente provvedimento.

E' stata prevista, infine, la reiterazione degli artt.2 e 3 dell'Ordinanza n.2/Rif/2018 con il differimento dei termini ivi indicati.

Con successiva **Nota prot.28136 del 06/07/2018**, notificata in pari data, di natura sostanzialmente esplicativa e non provvedimento, il Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha emanato chiarimenti circa la portata applicativa della superiore ordinanza n.4/Rif. del 07/06/2018, del Presidente della Regione Siciliana.

* * * * *

Orbene, con specifico riferimento all'**Ordinanza del Presidente della Regione n.4/Rif del 7 giugno 2018 – testè impugnata** – si significa che la stessa viene emanata dopo la scadenza al 31 maggio 2018 delle precedenti Ordinanze n.3/Rif e 2/Rif.

Essa ancora una volta riconosce in premessa che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti riguarda sia il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti sia l'impiantistica regionale.

Omette, però, di precisare, come risulta chiaramente dal Piano stralcio, che alla base dell'emergenza c'è, prima di tutto, la gravissima carenza della Regione Siciliana in materia di pianificazione e programmazione.

A fronte di tale situazione, dall'ordinanza medesima sempre in premessa si evince (pag.5) che la **Struttura Commissariale** aveva delineato un percorso per il rientro in ordinario che prevede l'obbligo per i Comuni del raggiungimento di percentuali di Raccolta Differenziata di almeno il 35%; il contingentamento del RUR da conferire in discarica nella misura massima del 70% del quantitativo totale prodotto nel periodo di riferimento; l'individuazione di operatori disponibili allo smaltimento e recupero fuori regione; l'obbligo di stipula dei contratti da parte dei Comuni con gli operatori individuati per lo smaltimento dei rifiuti

indifferenziati “eccedenti”; interventi sostitutivi, compresa la decadenza degli Organi comunali ai sensi dell’art.14 della L.R. 9/2010.

All’art.3 tutte le deficienze del sistema complessivo sono dimenticate e si “scaricano” sic et simpliciter sui Comuni dell’Isola tutti gli oneri organizzativi, economici e gestionali.

Si assegna, altresì, ai Comuni che non raggiungono il 65% di RD il compito di attuare tutti gli interventi utili all’incremento della percentuale di raccolta quali la variazione, nella ricorrenza della fattispecie, delle modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali ed attivando centri comunali di raccolta, come se tale variazione potesse essere immediatamente e facilmente attuata, senza appalti e lunghe procedure di affidamento.

Si dettano, inoltre, una serie di immediate scadenze, disponendo al comma 5, con decorrenza dal 1 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica, inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell’anno precedente.

Infine, dimenticando totalmente le norme europee, le competenze della Regione in materia, il Piano Stralcio, l’avviso già pubblicato, le SRR, il Codice dei Contratti pubblici non derogabile, al comma 6 si assegna ai Comuni il termine del 31 luglio per la trasmissione del contratto sottoscritto e/o del provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti “eccedenti”.

Al comma 7 si stabilisce, poi, che la mancata sottoscrizione del contratto o del provvedimento sottoscritto costituisce grave violazione e comporta

l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli Organi comunali.

* * * * *

Tutto ciò premesso, non può sottacersi la palese illegittimità, sproporzione e inadeguatezza della predetta Ordinanza n.04/Rif del 7 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana, nonché della Nota prot.28136 del 06/07/2018 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; atti che vengono testè impugnati, con la richiesta di annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti articolati motivi di

DIRITTO

I° - VA, INNANZITUTTO ED IN VIA PRELIMINARE, AFFERMATA LA COMPETENZA DELL'ADITO T.A.R. PALERMO A PRONUNCIARSI SUL PRESENTE RICORSO.

Sussiste, sul punto, consolidata giurisprudenza per cui "La competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, Roma, sussiste solo con riguardo alle ordinanze emergenziali e ai provvedimenti commissariali strettamente consequenziali (alla dichiarazione di emergenza ex art. 5, comma 1, l. n. 225/1992), non anche con riguardo ai provvedimenti amministrativi che, sia pure adottati in una situazione emergenziale, costituiscono esercizio di una ordinaria attività gestionale; quindi, non sussiste riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 d.lg. n. 152/2006" (*Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2011, n. 3921; in termini, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 11/02/2016, n. 394*).

II° - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.191 D.LGS. N.152/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 9/2010 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – MANCANZA ASSOLUTA DI

MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DI CUI ALL'ART.97 COST. – IRRAZIONALITÀ MANIFESTA – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE E GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Nella sostanza, il provvedimento testè impugnato - **espressione dei poteri conferirti dall'art.191 D.lgs. n.152/2006** - ha come finalità prevalente la proroga degli effetti delle innumerevoli e già reiterate ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione (Vedasi: Ordinanze n.5/Rif del 7 giugno 2016; n.2/Rif/2017; n.13/Rif del 1 dicembre 2017 ; n.14/Rif del 1 dicembre 2017; n.02/Rif del 28 febbraio 2018 ; n.03/Rif dell'8 marzo 2018; n. 11/Rif del 29 settembre 2017, etc...), e ciò in difetto assoluto dei presupposti prescritti dall'art.191 del T.U. n.152/2006 al solo scopo - *peraltro, dichiarato espressamente nelle stesse ordinanze* -, di sopperire alla supposta carenza operativa degli organi deputati, introducendo una nuova e speciale forma di gestione dello specifico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Di fatto il Presidente della Regione si è illegittimamente sostituito agli Organi a ciò preposti al fine di accentrare a sé tutti i poteri in materia di rifiuti, mentre avrebbe dovuto limitarsi a emanare le corrette direttive, fare uso del potere di pianificazione e di potenziamento dell'impiantistica regionale, senza abusare dei poteri straordinari allo stesso attribuiti, in concreto esercitati in maniera decontestualizzata e generalizzata.

Per giurisprudenza costante, lo strumento dell'ordinanza di cui all'art.191 D.Lgs. n.152/2006 è utilizzabile soltanto in via provvisoria, sussidiaria e straordinaria e quando, al contempo, la norma non preveda un atto amministrativo tipico e/o una specifica competenza ad adottarlo.

Il citato art.191 del D.Lgs. 152/2006 è uno degli strumenti del c.d. diritto amministrativo dell'emergenza, con il quale si prevedono competenze e provvedimenti straordinari, tali da doppiare e superare quelli ordinari, per superare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

L'esegesi delle disposizioni relative agli strumenti della c.d. amministrazione dell'emergenza, necessari a fronteggiare situazioni eccezionali, va condotta nella costante consapevolezza che tali strumenti scontano il rischio elevato di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa.

In particolare, le ordinanze di necessità ed urgenza sono provvedimenti che, ricorrendo la duplice condizione della necessità e dell'urgenza, rispettano il principio di legalità nella sua accezione formale, essendo dotati di base legale (si veda, ad esempio, l'art.54 del T.U.E.L., o l'art.191 in esame), ma non anche (*o non sempre*) dal punto di vista sostanziale, in quanto derogano al principio di tipicità degli atti amministrativi, dal momento che il loro contenuto può non essere predeterminato dalla legge (*proprio in considerazione del fatto che l'esercizio di tali poteri deve fronteggiare situazioni di emergenza, in quanto tali non predeterminabili*).

Per conciliare questo tipo di previsioni con i principi, la giurisprudenza costituzionale ha fissato nel tempo alcuni rigorosi limiti all'esercizio dei poteri ordinanza *extra ordinem*: rispetto delle riserve di legge fissate dalla Carta costituzionale e dei principi dell'ordinamento generale, necessità di una adeguata motivazione e di efficace pubblicazione, efficacia limitata nel tempo (Corte cost., n.8/1956; n. 26/1961; n. 4/1977; 127/1995).

La sentenza n.127 del 1995, nel sottolineare come il potere straordinario, in quanto potere amministrativo, debba soggiacere ai limiti propri di

questo (*fra i quali il principio di proporzionalità*), pone una relazione fra proporzionalità e tipicità, nel senso che **l'assenza di tipicità è compensata e bilanciata dal rapporto di proporzionalità** esistente fra intensità dell'esigenza emergenziale e contenuto dispositivo della misura provvedimentale.

Il problema principale è quello della c.d. "falsa emergenza", vale a dire quello dell'abuso (*in quanto diversa è la funzione del tipo*) delle ordinanze di necessità ed urgenza, utilizzate per fare fronte – *con strumenti derogatori nella forma e nella sostanza* - a situazioni per le quali l'ordinamento prevede, invece, degli strumenti provvedimentali ordinari, che non sono stati attivati, o che non lo sono stati con la necessaria ed ordinaria diligenza.

L'abuso può rinvenirsi o nell'attivazione degli strumenti straordinari in difetto di una reale situazione emergenziale; ovvero, nel lasciare maturare – *con previsione dell'evento* - il presupposto legittimante (*id est*, la situazione emergenziale) che consente il ricorso agli strumenti derogatori e l'elusione delle procedure ordinarie (*maggiormente garantiste*), onde poterne invocare le possibili conseguenze pericolose per l'incolumità pubblica nella c.d. giustificazione dei poteri contenuta (*con una reiterazione che finisce col renderla una mera formula di stile*) nel preambolo dei provvedimenti impugnati, mediante l'omissione della reale ed efficace attivazione degli strumenti di gestione ordinaria che avrebbero consentito di ottenere lo stesso risultato di tutela degli interessi pubblici nell'esercizio delle ordinarie competenze.

In argomento, la giurisprudenza amministrativa è chiara nell'affermare che "L'ordinanza (*sindacale*) contingibile e urgente di cui all'art.54 comma 2 d.lg.n.267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie. Quando la legge, per

consentire all'amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili né tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure "adeguate" o "necessarie", si verte in ambito di ordinanze di necessità e urgenza. Esse costituiscono una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata. Tra i limiti a tale pure consentita deviazione, secondo la giurisprudenza, esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, l'urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, cioè la mancanza di altri poteri tipici quale quello repressivo di tipo urbanistico-edilizio" (Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2006 n. 1537).

Degno di nota è anche Consiglio di Stato, V, 8 maggio 2007 n.2109, ove viene ribadito che "Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi volti "all'eliminazione dello stato di pericolo", nel caso in cui l'amministrazione non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare la effettiva sussistenza dei presupposti per l'adottata ordinanza contingibile e urgente, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità.

Sebbene il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli art. 50 comma 5 e 54 comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 permetta anche l'imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l'esercizio di tale potere non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la

quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria”.

Nell’ambito delle necessarie garanzie che dottrina e giurisprudenza hanno enucleato per contenere entro margini costituzionalmente accettabili l’uso degli strumenti dell’amministrazione dell’emergenza, risalta – *ai fini che qui rilevano* – quello del rapporto fra situazione di emergenza legittimante l’uso di poteri straordinari, ed imputabilità della stessa: nel senso che l’amministrazione che assume di dover fronteggiare con poteri straordinari una situazione emergenziale non deve aver concorso a determinare la stessa (*con l’omissione o il cattivo uso dei poteri ordinari*).

Sul piano normativo tale riferimento è esplicitato, in materia di contratti pubblici, nella rigorosa definizione dei presupposti della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: laddove è richiesta (*ora dall’art.63 del D.Lgs. 50/2016*) l’imprevedibilità delle ragioni di estrema urgenza che legittimano il ricorso alla procedura.

Lo stesso art.191 del D.Lgs. 152/2006 pone quale presupposto legittimante la circostanza che “non si possa altrimenti provvedere”: che è espressione lessicale espressiva della categoria della “inevitabilità altrimenti” della condotta straordinaria, in relazione alla quale gioca evidentemente un ruolo parametrico decisivo il ricorso, isolato ovvero piuttosto sistematico, che l’amministrazione faccia od abbia fatto di tali strumenti; e, parallelamente, il riscontro, o meno, di una gestione ordinaria costituente espressione della diligenza esigibile in sede di tutela degli’interessi pubblici devoluti.

Date le superiori premesse, va rilevata, in relazione alla specifica fattispecie dedotta, la non occasionalità, ma al contrario la **costante ed ordinaria reiterazione delle ordinanze in questione, in assenza di una**

programmazione ordinaria tale da scongiurare od evitare il verificarsi di situazioni emergenziali costituenti il presupposto legittimante l'esercizio dei poteri straordinari.

Nella fattispecie si assiste, invero, ad una stabilizzazione, ed alla trasformazione in ordinario strumento di gestione amministrativa, di tipologie provvedimenti emergenziali, come tali legittimate, nella specie ex art.191 D.Lgs. n.152/2006, solo da reali situazioni di emergenza che siano altresì non imputabili all'autorità amministrativa istituzionalmente preposta all'opposta finalità di superare la fase della c.d. amministrazione dell'emergenza.

Tale conclusione è supportata in punto di fatto dalla serie di provvedimenti meramente reiterativi di misure emergenziali con i quali l'amministrazione regionale ha gestito nell'arco temporale considerato la gestione dei rifiuti.

Nè, *a contrario*, può ritenersi che non si sarebbe potuto provvedere altrimenti in ragione della eccezionale criticità della situazione.

Invero, come appresso chiarito, non tutti i Comuni possono dirsi in situazione di criticità.

Nel Comune di Palermo, per esempio, siffatta criticità non sussiste nell'immediato per quanto appresso dedotto.

Nondimeno, si osserva che tale situazione di eccezionale gravità è conseguenza del fatto che la Regione ha ritenuto, almeno negli ultimi anni (*quelli cui si riferiscono i provvedimenti versati in atti*) di gestire il sistema della gestione dei rifiuti non con atti programmatori idonei ad indurre una ordinaria gestione, ovvero con un piano di dotazioni infrastrutturali – pure realizzate in altre Regioni più virtuose -, ma proprio con ordinanze contingibili ed urgenti il cui unico intento parrebbe quello di ribaltare sulle Amministrazioni Locali gli effetti di

ataviche deficienze infrastrutturali causate dalla mancata adozione di una seria politica di gestione e trattamento dei rifiuti nell'isola.

Come evidenziato in narrativa, si rileva che in Sicilia mancano ancora sia il Piano regionale di gestione dei rifiuti (che avrebbe dovuto essere approvato entro il 12 dicembre 2013, come previsto dall'art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010) che i Piani d'Ambito.

Si ribadisce che il Piano stralcio fotografa lo stato impietoso in cui versa la programmazione regionale: il Decreto Ronchi nel 1997 individuava nell'adozione dei Piani regionali e di Ambito gli strumenti fondamentali per la programmazione e gestione dei rifiuti.

Ad oggi, per la perdurante mancanza del Piano regionale, la Commissione Europea ha avviato la procedura d'infrazione 2015/2165 ed ha congelato i fondi europei previsti nella Programmazione 2014-2020.

Inoltre, dal 2000 ad oggi sono stati approvati dai Commissari delegati dal Governo nazionale ben tre Piani emergenziali, nel 2000, nel 2002 e nel 2012 (pag. 2 e 3 dell'allegato "A" della delibera).

In altri termini, l'incapacità da parte della Regione di svolgere una seria attività di programmazione amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti, dalla legge demandata alla stessa, ha determinato la trasformazione del potere *extra ordinem* in un ordinario strumento di gestione amministrativa con la ulteriore conseguenza della trasformazione della situazione emergenziale della gestione dei rifiuti in gestione ordinaria da risolvere per il tramite di reiterate ordinanze contingibili ed urgenti, totalmente carenti dei presupposti giustificativi dell'esercizio del potere *extra ordinem*.

In ogni caso, la necessità avvertita dalla Regione di reiterare ordinanze presidenziali di contenuto sostanzialmente analogo costituisce indice di

inutilità di siffatto strumento emergenziale che si rivela inidoneo a risolvere in maniera strutturale e duratura le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti nell'isola.

Nella logica del nostro sistema costituzionale il conferimento di poteri eccezionali al fine di ottemperare a necessità legate a valori costituzionali di tutela della salute ex art.32 (*al cui genus appartiene l'igiene pubblica*) non possono essere disattesi e/o bypassati da provvedimenti che disattendono la ratio del conferimento del potere statale di emanazione di provvedimenti *extra ordinem*.

Giova richiamare, in ultimo, la **Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.5982 del 22/04/2016**, "recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze ex art.191 D.Lgs. 152/2006", la quale ha affermato che le ordinanze di che trattasi vengono adottate previo parere obbligatorio dell'ASP che si esprime sugli aspetti tecnico-sanitari e delle conseguenze ambientali.

Inoltre, detti provvedimenti contingibili ed urgenti non possono derogare alle norme costituzionali, al diritto della U.E. ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico; ne consegue che non possono essere utilizzabili per disporre la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici, men che meno sugli affidamenti stessi, in materia di appalti.

Ciò anche in quanto detta materia, oggi D.Lvo 50/2016, costituisce trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano dei principi del diritto dell'Unione Europea, quindi, sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

In conclusione, le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere utilizzate per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti e solo ove ricorrano tutti i presupposti normativamente indicati.

Ne consegue – già solo per effetto del presente assorbente motivo - la fondatezza del presente ricorso (**vedasi in proposito sentenza TAR Sicilia, Palermo n.252/2018 del 23 novembre 2017, pubblicata il 29/01/2018**).

III° - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.14 L.R. 08/05/2010 n.9 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI - IRRAZIONALITÀ MANIFESTA – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE E GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Gravemente lesiva delle prerogative dei Sindaci e Organi elettivi-rappresentativi dell'Amministrazione Locale e dei relativi diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, appare, inoltre, la disposizione contenuta **all'art.3 dell'impugnata ordinanza** laddove si prevede che “I Comuni dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti "eccedenti" quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica,

La mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii....”.

Siffatta previsione alquanto drastica è del tutto sfornita di fondamento giuridico.

La L.R. Sicilia 8 aprile 2010, n.9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), all'**art.14** disciplina il potere sostitutivo della Regione in materia di igiene ambientali prevedendone la tassatività, nei

termini appresso riportati: <<1. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la **nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:**

a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d'ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo.

Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta

giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione ... omissis>>.

Ebbene, nessuna delle ipotesi previste tassativamente dalla richiamata normativa si è verificata nella specie.

Pertanto, l'ipotesi di intervento sostitutivo e decadenziale dei Sindaci prevista nell'art.3 comma 7 dell'impugnata ordinanza presidenziale, oltre a non rientrare tra quelle tassativamente previste dalla L.R. 9/2010, non si rinviene neanche tra quelle specificamente previste da altre fonti legislative (Vedasi D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che ha approvato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già Legge 8 giugno 1990, n.142 abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. q), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ma ancora vigente in Sicilia nei punti richiamati dalla L.R. n°48 del 1991).

Né, infine, è dato reperire una previsione analoga a quella contenuta nell'art.3 del provvedimento impugnato nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Capo Dipartimento della Protezione Civile n.513 dell'08/03/2018, ovvero nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018 sulla dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia.

Invero, nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Capo Dipartimento della Protezione Civile n.513 dell'08/03/2018, all'art.3 sono elencate le deroghe consentite al Commissario Delegato – *Presidente della Regione Sicilia* - per realizzare gli interventi ivi previsti; tra le suddette deroghe, pur citandosi la LR 9/2010, è, altresì, previsto che la deroga alle previsioni della detta legge dev'essere **“strettamente connessa alle attività previste dalla presente ordinanza e alle norme dalla stessa derogate”**.

Ebbene, come sopra già anticipato, nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Capo Dipartimento della Protezione Civile n.513 dell'08/03/2018, non si rinvencono né ipotesi di intervento sostitutivo e decadenziale dei Sindaci, né l'attribuzione di siffatto potere in capo al Presidente della Regione n.q. di Commissario Delegato.

Per quanto precede, suscita non poche perplessità quanto è dato leggere nella successiva **nota esplicativa (dell'impugnata ordinanza presidenziale) prot.28136 del 06/07/2018** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che a pag.3, paragrafo 2.1 (*modalità operative*), riga n.15 recita testualmente “... appare opportuno far rilevare che la misura in parola non è da intendersi come punitiva e sanzionatoria ...”.

Invero, il tenore dell'impugnata ordinanza presidenziale non appare improntato a principi di solidale collaborazione tra Pubbliche Istituzioni.

IV° - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO; TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA DELLA

MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Giova evidenziare che l'ANCISICILIA ha istituito un tavolo tecnico in data 19 giugno 2018 sulle problematiche relative alla gestione integrata dei rifiuti.

In quella sede è stata presa in esame anche l'Ordinanza 4/Rif del 7 giugno 2018 del Presidente della Regione Sicilia.

Ha rilevato l'ANCI sussistere gravissime criticità nella gestione del Sistema Integrato dei Rifiuti in Sicilia, tema dibattuto in innumerevoli occasioni di confronto istituzionale, con il Governo regionale e tra gli altri, con il Ministro dell'Ambiente, il Presidente dell'ANAC, la competente Commissione del Senato, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e la Corte dei Conti Sezione Sicilia.

Tali criticità, frutto di numerose problematiche stratificate nel tempo, non possono che essere affrontata e risolte attraverso un approccio di leale collaborazione tra le diverse Pubbliche Istituzioni interessate.

Tale approccio non sembra però rinvenirsi nell'ultima Ordinanza (4Rif del 7 giugno 2018) che sembra essere costruita con una fin troppo evidente logica finalizzata a ricondurre (*scaricare letteralmente*) interamente alle Amministrazioni locali le responsabilità derivanti anche dalle palesi carenze e lacune che hanno caratterizzato la struttura regionale e che hanno, in passato, portato questa Associazione a parlare di "stato di calamità istituzionale".

Appare incontrovertibile che l'Ordinanza non tiene in alcun modo in considerazione fattori decisivi quali la prolungata assenza di un valido Piano regionale dei Rifiuti, la strutturale carenza sul fronte dell'impiantistica pubblica, l'assenza di un qualsivoglia programma

di sostegno allo svolgimento delle funzioni degli Enti locali, il ruolo avuto dalla gestione liquidatoria degli ATO.

Non si preoccupa sotto altro profilo di distinguere le realtà territoriali della Sicilia in base ad una serie di fattori centrali che necessariamente comportano un approccio diverso e articolato: dimensioni demografiche del Comune, variazione della popolazione durante la stagione estiva, appartenenza ad un'area metropolitana o ad un'area interna, presenza sul territorio di un'adeguata impiantistica, etc.

Altro elemento di particolare importanza è quello relativo alla condizione finanziaria gravemente deficitaria di numerosi Enti locali.

E' noto, infatti, come in fase di avvio della raccolta differenziata i Comuni siano spesso onerati da costi aggiuntivi che solo successivamente all'entrata a regime del diverso sistema possono portare ad eventuali risparmi di spesa.

In tal senso si tenga conto che i Comuni in situazione di dissesto finanziario o con un Piano di riequilibrio si trovano nell'impossibilità di coprire anche alcuni costi minimi.

Infine, si osserva che l'Ordinanza è stata approvata a tre giorni dalle elezioni amministrative del 10 giugno che hanno visto il rinnovo di ben 140 Amministrazioni.

E' evidente che per i Sindaci neo-eletti fare i conti, dopo il loro insediamento e a prescindere da quanto fatto dai loro predecessori, con i tempi strettissimi dell'Ordinanza e senza alcun tipo di sostegno da parte della Regione, non sia fattibile neanche con la massima buona volontà.

In merito all'Ordinanza, oltre a dover rivedere l'approccio metodologico di fondo, si tenga conto che in più parti emergono vizi suscettibili di

portare all'instaurazione di contenziosi tra un numero considerevole di Comuni e la Regione.

A titolo di esempio si pensi: alla previsione del termine del 30 giugno 2018, più volte reiterata nel testo dell'Ordinanza, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, in cui si fa riferimento a "*rifiuti facilmente intercettabili*", senza che si tenga conto della effettiva situazione dell'impiantistica, a quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, a proposito della richiesta ai Comuni di fare un'operazione (trasporto dei rifiuti al di fuori del territorio della Regione Siciliana) già particolarmente difficile da realizzare da parte della Regione e a quanto previsto dal comma 7, in cui si fa riferimento al commissariamento ed alla decadenza degli organi.

Nel suo complesso l'ordinanza testè impugnata non si sottrae alle censure di erronea valutazione dei fatti e presupposti al difetto di istruttoria, oltre che a profili di irragionevolezza della motivazione, e ingiustizia manifesta in un ottica di assoluta insensibilità istituzionale a danno delle Amministrazioni Pubbliche locali.

Conclusivamente, al netto delle indicazioni, assolutamente decontestualizzate e penalizzanti, contenute nell'Ordinanza 4/Rif del 7 giugno 2018 è necessario, in un ottica di sana e fattiva cooperazione istituzionale, che le diverse Istituzioni interessate dalla problematica della gestione integrata dei rifiuti collaborino per intervenire sugli elementi strutturali che a tutt'oggi non consentono, in moltissimi casi, di garantire la sostenibilità economica del servizio.

Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di realizzare in tempi brevi adeguati impianti di trattamento dei rifiuti, di sostenere finanziariamente e in termini di professionalità i Comuni nella gestione delle fasi più delicate nonché sul fronte del potenziamento della capacità di accertamento e riscossione della TARI.

V° - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI), ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'impugnata ordinanza, mostra un ulteriore profilo di fragilità ed illegittimità per la palese violazione del Codice dei Contratti, D. Lgs. n.50/2016, considerando che la stessa è stata posta in pubblicazione in data **7 giugno 2018** e pone l'obbligo per i Comuni della trasmissione entro il **31 luglio 2018** del contratto sottoscritto e/o del provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti "eccedenti", pena la decadenza degli organi elettivi.

E' ovvio che l'individuazione del contraente o dell'affidatario del servizio, non può prescindere dalla tempistica prevista dalla normativa dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016), con l'intuitivo ed ineludibile superamento del termine del 31 luglio 2018.

* * * * *

Sotto altro profilo si osserva che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.513/2018, consente, all'art.5, al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del D. Lgs. n.50/2016, esplicitando al successivo art.6, i casi in cui il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato A), può provvedere in deroga con apposita motivazione, ricorrendo a procedure negoziate senza bando di gara di cui all'art.63, comma 2) lettera c) per accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, i predetti interventi. Tuttavia, **nessuna deroga é disposta relativamente alle procedure di scelta del contraente per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti fuori regione e/o all'estero e, conseguentemente, anche relativamente alla**

tempistica prevista dal Codice dei Contratti pur in caso di procedure espletate ai sensi del predetto art.63, comma 2 lett. c).

* * * * *

Inoltre, non si ritiene legittimo e giuridicamente praticabile il ricorso da parte delle stazioni appaltanti (amministrazioni aggiudicatrici) all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede l'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Infatti, da un'attenta disamina dei contenuti della predetta norma si può evincere che la fattispecie *de qua* non possa essere rinvenuta né nell'art.63 punto 2 lett. a), né nel successivo punto c) del predetto art.63 per le seguenti ragioni.

Infatti, per ciò che attiene all'art.63 punto 2 lett. a) non è mai stata esperita una precedente procedura di gara, né è stata presentata alcuna offerta o offerta appropriata.

Per quanto riguarda il successivo punto 2, lett. c) del predetto art.63 non sussistono le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell'Amm.ne aggiudicatrice tali da giustificare il ricorso alla procedura di gara testè indicata in deroga alle normali procedure di gara aperte previste dal codice.

Peraltro, l'art.63 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'urgenza per la procedura negoziata non possa sussistere qualora le cause siano imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici.

Alla luce di quanto sopra ci si chiede il perchè della previsione, contenuta nell'ordinanza impugnata, dell'intervento sostitutivo o della decadenza dei Sindaci delle Amministrazioni inadempienti.

L'intero impianto dell'impugnata ordinanza appare espressione di una logica repressiva e punitiva verso le Amministrazioni Locali.

E' ovvio che, almeno per quanto concerne la Città di Palermo, l'emergenza non potrebbe sussistere a livello locale se la Regione

avesse autorizzato la VI° e VII° vasca nella locale Discarica di Bellolampo.

In atto l'attuale configurazione del polo impiantistico di Bellolampo, ha disponibilità di abbancamento con l'ampliamento della 6° vasca e la prossima imminente realizzazione della 7° vasca, fatte salve eventuali omissioni e/o ritardi imputabili all'Amm.ne regionali.

Si ritiene che, disponendo il Comune di Palermo, e per esso il proprio gestore RAP spa di volumi utili presso la propria discarica e ottemperando così al principio di autonomia previsto dalla legge art.182 bis del D.Lgs. 152/2006 (cfr sentenza TAR Lazio n.4915 /2011, Cons Stato sez V n.3215 del 2013, nonché TAR LAZIO sez 1 ter n.2902/2016) l'imposizione del trasferimento del rifiuto indifferenziato in altri siti fuori regione, secondo il principio di autonomia e prossimità, con costi aggiuntivi a carico degli enti e conseguentemente a carico dei cittadini sia illegittimo in quanto foriero di danno.

L'intento posto a base dell'impugnata ordinanza potrebbe giustificarsi soltanto in ipotesi di totale impossibilità di smaltimento presso le discariche regionali e non già in presenza di volumi ancora disponibili, come a Palermo.

Da quanto sopra, consegue l'impossibilità per la stazione appaltante di motivare adeguatamente il ricorso a siffatta procedura di gara senza incorrere in un'ipotetica violazione delle norme sugli appalti con possibili refluenze e/o rilievi della Magistratura contabile in tema di danno erariale.

Parimenti, neanche, l'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.513 dell'8 marzo 2018**, prevede alcuna deroga alle norme del codice degli appalti per la fattispecie del trasporto fuori regione dei rifiuti indifferenziati.

VI° - ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Richiamandosi alle considerazioni che precedono circa la sussistenza del “*fumus boni juris*”, in questa sede, con particolare riferimento al “*periculum in mora*”, si osserva che l’eventuale esecuzione dell’impugnato provvedimento, nelle more della definizione del giudizio arrecherà certamente un grave ed irreparabile danno all’Amm.ne Comunale di Palermo e a tutti i Comuni dell’Isola.

Invero, il sopra richiamato art.3 dell’ordinanza impugnata ha previsto con decorrenza 01 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell’anno precedente.

I Comuni dovranno, inoltre, trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di **trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti “eccedenti” quelli contingentati** e pertanto non ammessi in discarica.

Siffatta previsione si traduce in un **insostenibile esborso** per le casse comunali in un momento assai critico per la Municipalità con la pressione fiscale ai limiti della sostenibilità.

Per affrontare siffatti maggiori oneri conseguenti all’attuazione degli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, le Amministrazioni Comunali dovranno **aggravare le tariffe della tassa di smaltimento rifiuti localmente applicate**, stante il disposto dell’art.3 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio – Capo Dipartimento della Protezione Civile n.513 dell’08/03/2018 e così come stabilito nell’art.3 della delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018.

Infatti, ai sensi della previsione di cui al comma 654 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013 n.147 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente”.

Quanto sopra, in assenza di una reale e insormontabile situazione di criticità per la Città di Palermo, si tradurrebbe in un insostenibile peso che andrebbe a ricadere esclusivamente sulle spalle dei cittadini in un contesto urbano che soffre già di ataviche deficienze reddituali.

Peraltro, le somme occorrenti per dare corso alle prescrizioni di cui all'impugnata ordinanza non sono appostate in bilancio, né sono allo stato nella disponibilità dell'Amministrazione ricorrente la cui crisi di liquidità ha già necessitato il ricorso alla **anticipazione di Tesoreria per l'importo di oltre 325 milioni di euro giusta delibera n.5 del 18/01/2018.**

Gli aumenti TARI che andrebbero a regime già dal corrente anno non farebbero altro che estendere a dismisura il perimetro dell'evasione già assai elevata per questa tipologia di tributo locale e di incerto recupero.

Infatti, da verifiche amm.vo-contabili compiute dagli Uffici Municipali risulta che il nuovo PEF e/o la documentazione relativa al costo per il trasferimento dei rifiuti fuori dalla Regione nel limite delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), nel caso in cui detto maggiore onere dovesse gravare a carico della TARI, rivela inevitabilmente un onere finanziario aggiuntivo, cui si dovrebbe far fronte con oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei rifiuti, localmente applicata, come pure

previsto nella Ordinanza n.513/2018 del 08.03.2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

E ove detto onere dovesse essere posto a carico della TARI, comunque entro l'indifferibile termine del 31.07.2018, giusta la previsione di cui all'art.193, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.267/2000 - a mente del quale il comma 3) prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 -, ne conseguirebbe *de plano* la necessità per il Comune di Palermo di rivedere il Piano Finanziario del servizio di igiene ambientale (PEF) recentemente approvato, con la prima conseguenza di dover incrementare le tariffe TARI, approvate con deliberazione del Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 29.03.2018, nel rispetto di quanto disposto dal citato art.93 in tema di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente.

E laddove, gli Uffici competenti non fossero in grado di approntare gli atti necessari al rispetto del prescrittivo termine sopra indicato – *peraltro, quasi spirato* -, l'onere finanziario ricadrebbe sul bilancio comunale, con irrimediabile pregiudizio degli equilibri di bilancio.

Inoltre, non sfugga che lo smaltimento fuori dal territorio della Regione delle quantità di rifiuti eccedente il limite imposto con l'Ordinanza di cui all'oggetto comporterà, ovviamente, immediate ripercussioni sul corrispettivo della partecipata RAP, posto che sotto alcun profilo potranno configurarsi duplicazioni di pagamento e/o pagamenti di corrispettivi per servizi che renderanno soggetti diversi, diversamente configurandosi profili di danno all'erario.

Infatti, il Comune di Palermo in data 06/08/2014 ha stipulato con la propria partecipata RAP sp.a un contratto di servizio comprensivo dell'igiene ambientale i cui importi annui sono estremamente rilevanti:

2014	2015	2016	2017	2018 sino al 31/05/18
€.107.403.305,42	€.104.690.784,53	€.101.197.604,06	€.92.561.447,32	€.67.603.318,12

Da verifiche operate dalla stessa RAP s.p.a. (vedasi nota RAP del 10/07/2018), è stata calcolata e ritenuta alquanto verosimile una previsione dei maggiori costi per l'avvio fuori dalla piattaforma impiantistica della discarica di Bellolampo di una **quantità mensile di rifiuto indifferenziato che per il mese di Dicembre 2017 ammontava a 5.282.896 tonnellate, con un aggravio medio mensile stimato in €.800.000,00/1.000.000,00** (ipotesi di costo di 160 x €/T per il rifiuto eccedente secondo prime analisi di mercato) a carico del Comune.

Ciò non si giustifica considerando, come sopra già anticipato, **l'attuale disponibilità di volumi della VI vasca di cui è stato chiesto l'ampliamento e la prossima realizzazione della VII vasca.**

A quanto sopra si aggiunge il rischio reale e non meramente ipotetico di decadenza degli Organi di governo dell'Ente Civico, previsto dall'art.3 comma 7° dell'impugnata ordinanza del P.d.R., pur in assenza dei presupposti di legge e delle condizioni di fatto.

VII° - ISTANZA DI CONCESSIONE INTERINALE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PRESIDENZIALI EX ART.56 C.P.A.

E' stato già anticipato che l'impugnata Ordinanza Presidenziale all'art.3 commi 6 e 7 testualmente dispone "6. I Comuni dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del

territorio della Regione Siciliana dei rifiuti eccedenti quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica.

7. La mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii..”

Per quanto sopra, in considerazione dei tempi occorrenti per la fissazione della camera di consiglio di codesto Ecc.mo TAR che dovrà pronunciarsi sulla richiesta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, si **CHIEDE**, sussistendo le condizioni di estrema gravita' ed urgenza di cui all'art.56 c.p.a., tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, di voler sospendere gli effetti degli atti impugnati sino alla predetta camera di consiglio onde scongiurare il rischio di immediata decadenza degli Organi di Governo dell'Ente Civico.

P.Q.M.

Si chiede che

VOGLIA L'ADITO T.A.R.S-Palermo

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Preliminarmente, voglia l'Ecc.mo Presidente del TAR Sicilia sede di Palermo concedere la chiesta **misura cautelare monocratica ex art.56 c.p.a.**, sospendendo gli atti impugnati sino alla trattazione della domanda cautelare nella prima camera di consiglio utile, ovvero in subordine sospendere l'efficacia dell'art.3 commi 6 e 7 dell' Ordinanza n.04/Rif del 7 giugno 2018;
- Disporre la sospensione dell'impugnata Ordinanza n.04/Rif del 7 giugno 2018 ed atti connessi e consequenziali, atteso il *fumus boni iuris*

che assiste il ricorso, nonché il *periculum in mora* che subirebbe il Comune di Palermo dagli effetti del provvedimento impugnato;

- Nel merito ritenere illegittimi per le difese sopra esposte e, quindi, annullare il provvedimento impugnato, ovvero, l'Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana e per illegittimità derivata la Nota della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot.28136 del 06/07/2018, ancorchè quest'ultima non possiede natura provvedimentoale, ma meramente esplicativa;

- Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si producono, in copia, gli impugnati provvedimenti, con la documentazione di cui all'indice della produzione.

A fini istruttori si depositano i documenti richiamati nel presente atto e di seguito elencati:


01		Determinazione Sindacale autorizzativa alla proposizione del giudizio.
02		Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana.
03		Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08/02/2018.
04		Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Capo Dipartimento della Protezione Civile n.513 dell'08/03/2018.
05		ANCISICILIA Documento a seguito tavolo tecnico del 19/06/2018.
06		Nota Ragioneria 19/06/2018 sui Corrispettivi RAP spa.
07		Ordinanza n.02/Rif del 28 febbraio 2018 del Presidente della Regione Siciliana.
08		Ordinanza n.03/Rif del 08 marzo 2018 del Presidente della Regione Siciliana.
09		Nota RAP s.p.a. del 10/07/2018
10		Nota Chiarimenti Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n.28136 del 06/07/2018.
11		Circolare Ministero dell'Ambiente prot.5982 del 22/04/2016.

■ Ai fini della dichiarazione di valore si dichiara che l'odierno procedimento sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo, li 16/07/2018

Avv. Vincenzo Criscuoli

Vincenzo Criscuoli



Avv. Ezio Tomasello

Ezio Tomasello



AVVOCATURA COMUNALE DI PALERMO

Piazza Marina n°39, 90133 Palermo "Palazzo Rostagno" - ☎ 091.7407740/42 - Fax 091.7407725

Avv. Vincenzo Criscuoli, Cassazionista - E.mail: v.criscuoli@comune.palermo.it - P.E.C.: v.criscuoli@cert.comune.palermo.it
Avv. Ezio Tomasello, Cassazionista - E.mail: e.tomasello@comune.palermo.it - P.E.C.: e.tomasello@cert.comune.palermo.it

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Prof. Avv. Leoluca Orlando nato a Palermo l'01.08.1947 nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Palermo (codice fiscale: 80016350821) con sede legale in Palermo Piazza Pretoria n.1 "Palazzo delle Aquile" (PEC: protocollo@cert.comune.palermo.it), con il presente atto conferisco procura speciale alle liti, sia congiuntamente che disgiuntamente, agli Avv.ti Ezio Tomasello (P.E.C.: e.tomasello@cert.comune.palermo.it - Fax 091.7407725) e Vincenzo Criscuoli (P.E.C.: v.criscuoli@cert.comune.palermo.it - Fax 091.7407725), al fine di rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del giudizio da promuovere dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, avente ad oggetto la impugnazione dell'Ordinanza n.04/Rif del 07 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e 3/Rif. dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto, eleggendo domicilio presso lo studio dei primi due, in Palermo viale Lazio n.36. In relazione al presente mandato, conferisco ai sunnominati difensori ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il presente ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, anche avverso atti diversi ma connessi, proporre appello e ogni altra impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire da altri procuratori o appositamente delegarli per le incombenze del caso, chiedere ed ottenere misure cautelari, provvedere alla trascrizione degli atti nei casi richiesti e fare quanto altro utile e necessario per il buon esito del presente mandato.

Conseguentemente, nomino a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, i sunnominati Avvocati ai quali conferisco ampia facoltà di legge, con ratifica del proprio operato, eleggendo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n°39 "Palazzo Rostagno".

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.19 comma 5°, D.M. Giustizia n.44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

Palermo, li 02/07/2018

IL SINDACO DI PALERMO
(Prof. Avv. Leoluca Orlando)



VERA ED AUTENTICA LA SOPRASTANTE FIRMA

Avv. Ezio Tomasello

Avv. Vincenzo Criscuoli

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Ezio Tomasello quale codifensore del Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore ATTESTA ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.16 decies e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la copia informatica allegata contenente la procura speciale alle liti rilasciata in favore del sottoscritto procuratore e' conforme all'originale cartaceo dal quale e' stata estratta.

Firmato digitalmente da Avv. Ezio Tomasello

RELATA DI NOTIFICA

Istante il COMUNE DI PALERMO, come sopra rappresentato, dom.to e difeso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato e consegnato copia conforme di quanto precede e ciò per averne piena e legale conoscenza e per ogni effetto di legge:

1) al Presidente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, in Piazza Indipendenza n.21, Palazzo D'Orleans, rappresentato e difeso ex lege dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo** ed elettivamente domiciliato, presso gli Uffici di quest'ultima, in **Palermo Via Alcide De Gasperi n.81**, ed ivi a mani di

A mani del Sig. Buccheri - Noletti addetto alla ricezione degli atti
Palermo

17 LUG. 2018

Concetta Bosse
Ufficiale Giudiziario
Corte d'Appello Palermo

2) al **Presidente della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, in Piazza Indipendenza n.21, Palazzo D'Orleans, n.q. di Commissario Delegato ex Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08/02/2018, avente ad oggetto la Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti (GURI n.56 dell'08/03/2018 sere generale), rappresentato e difeso ex lege dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo** ed elettivamente domiciliato, presso gli Uffici di quest'ultima, in **Palermo Via Alcide De Gasperi n.81**, ed ivi a mani di

A mani del Sig. Buccheri - Meloni ⁴ addetto alla ricezione degli atti

Palermo

17 7 LUG. 2018

Concetta Bossa
Ufficiale Giudiziaria
Cura dell'Appello Palermo



3) La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, Viale Campania n.36/a, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato, presso gli Uffici di quest’ultima, in Palermo Via Alcide De Gasperi n.81, ed ivi a mani di

A mani del Sig. Buccheri - Palermo addetto alla ricezione degli atti.
Palermo

7 LUG. 2018

Concetta Bosse
Ufficiale Giudiziario
Corte d'Appello Palermo

